

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Il Decreto Ministeriale n. 414/2023 (cd. Decreto CER)

In data 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il **D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023**, che definisce le misure di incentivo per le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e per le Comunità energetiche rinnovabili. Si indicano in seguito le principali novità introdotte.

Premessa

1. Le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (cd. CACER) e le Comunità energetiche rinnovabili (cd. CER)

- Il Decreto Ministeriale agevola la **creazione di nuove CACER e di nuove CER**, in quanto individuate come strumento utile al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione posti dall'Unione Europea.
- Le **Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile – CACER** si distinguono in:
 - **Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza**: consistono in sistemi di produzione e di accumulo di energia elettrica generata da fonti rinnovabili che viene consumata da un singolo cliente finale, realizzati in un sito di produzione distante dal sito di consumo e a questo collegato mediante la rete di distribuzione esistente;
 - **Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili**: consistono in sistemi di produzione e di accumulo di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, realizzati da gruppi di autoconsumatori che si trovano nel medesimo edificio o condominio;
 - **Comunità energetiche rinnovabili – CER**: sono aggregazioni di soggetti che si uniscono per autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, così generando benefici ambientali ed economici ai propri soci o membri o alle aree locali in cui sono collocate. Possono costituire una Comunità energetica rinnovabile i seguenti soggetti:
 - Cittadini;
 - Imprese;
 - Associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
 - Enti pubblici;
 - Amministrazioni comunali;
 - Condomini;
 - Enti del Terzo Settore;
 - Cooperative;
 - Enti religiosi;
 - Piccole e medie imprese.

2. Incentivi previsti nel Decreto CER

- Il Decreto CER prevede **incentivi totali per 5,7 miliardi di Euro**, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR.

- Il Decreto CER prevede due distinte tipologie di incentivi:
 - **tariffa incentivante** sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa;
 - **contributo a fondo perduto** del 40% dell'investimento effettuato, finanziato con i fondi del PNRR, per gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Gli incentivi per la condivisione dell'energia

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli incentivi per la condivisione dell'energia sono le **CACER** e, quindi, i sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza, i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le Comunità energetiche rinnovabili.

2. I requisiti per l'accesso alla tariffa incentivante

- Gli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inclusi quelli già esistenti oggetto di interventi di potenziamento, che vengono utilizzati dalle CACER e che rispettano – tra gli altri – i seguenti requisiti:
 - la **potenza massima** del singolo impianto o dell'intervento di potenziamento **non deve superare 1 MW**;
 - nel caso di Comunità energetiche rinnovabili, le stesse devono risultare **regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso all'incentivo**;
 - gli impianti di produzione e i punti di prelievo della CACER devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite **punti di connessione facenti parte dell'area della medesima cabina primaria**;
 - gli impianti devono rispettare i **requisiti prestazionali e di tutela ambientale** previsti;
 - le CACER devono assicurare che **l'eventuale importo della tariffa premio** sia destinato ai **soliti consumatori** diversi dalle imprese e/o **utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sul territorio;
 - le CACER devono assicurare un'**adeguata informativa a tutti i consumatori finali** sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante prevista dal Decreto.

3. La determinazione delle tariffe incentivanti e il periodo di diritto

- Alla quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER è attribuita una **tariffa incentivante** in forma di tariffa premio, per un **periodo di diritto pari a 20 anni** dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- La tariffa incentivante **aumenta al diminuire della potenza** degli impianti e al diminuire del **prezzo di mercato dell'energia**.
- La **tariffa incentivante** applicabile all'energia condivisa è **così determinata**:
 - Per gli impianti di **potenza superiore a 600 kW**: la tariffa, che non può superare i 100 € per MWh, è composta da un incentivo fisso di **60 € per MWh**;
 - Per gli impianti di **potenza superiore a 200 kW ed inferiore o uguale a 600 kW** la tariffa, che non può superare i 110 € per MWh, è composta da un incentivo fisso di **70 € per MWh**;



- Per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kW la tariffa, che non può superare i 120 € per MWh, è composta da un incentivo fisso di **80 € per MWh**.
- Sono state inoltre apportate delle **maggiorazioni tariffarie** per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Regioni del Centro e del Nord Italia, **a seconda dei diversi livelli di insolazione**:
 - è stato previsto un **aumento di 4 € per MWh per le Regioni del Centro Italia** (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
 - è stato invece previsto un **aumento di 10 € per MWh per le Regioni del Nord Italia** (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

4. Procedure per l'accesso alla tariffa incentivante

- La **domanda di accesso** alla tariffa incentivante è presentata **entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti** esclusivamente tramite il portale istituzionale del GSE, a **pena di decadenza** dal diritto al riconoscimento dell'incentivo per il periodo intercorrente tra la data di esercizio dell'impianto e di ricevimento della comunicazione tardiva.
- La domanda di accesso deve essere corredata della **documentazione per la verifica dei requisiti di accesso all'incentivo**.
- Il GSE, **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla presentazione della domanda**, accerta la documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, attribuisce la tariffa incentivante.

La concessione dei benefici PNRR

1. Soggetti beneficiari

- Il Decreto Ministeriale prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto** fino al 40% dei costi sostenuti per lo sviluppo delle **CACER nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti**, in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.
- La misura, finanziata con **2,2 miliardi di euro**, punta a realizzare una potenza complessiva di **almeno 2 GW** ed una produzione indicativa di **almeno 2.500 GWh ogni anno**.
- Il contributo a fondo perduto è **cumulabile con l'incentivo in tariffa** nella misura massima del 40%.

2. Requisiti e procedura per l'accesso al contributo

- Sono **ammissibili al contributo a fondo perduto le spese** sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle CACER di cui al punto precedente purché:
 - sussistano le stesse condizioni necessarie per l'accesso alla tariffa incentivante;
 - l'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo;
 - il soggetto richiedente possieda il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto



ed il preventivo di connessione alla rete elettrica, ove previsti.

- Gli impianti ammessi al contributo a fondo perduto devono entrare in esercizio **entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026**.
- L'accesso ai contributi avviene attraverso la **presentazione delle domande** esclusivamente tramite il **portale istituzionale del GSE**.
- È possibile presentare le richieste di accesso al contributo in un **periodo tra i 45 giorni dall'entrata in vigore delle regole operative per l'accesso ai benefici ed il 31 marzo 2025**, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.
- Sono **ammesse solo le spese** quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**.

3. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo PNRR

- **Sono finanziabili le seguenti spese:**
 - realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
 - acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
 - opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - connessione alla rete elettrica nazionale;
 - studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
 - progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
 - direzione lavori e sicurezza;
 - collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
- **Le spese di cui sopra sono finanziabili nei seguenti limiti del costo di investimento massimo:**
 - **1.500 €/kW**, per impianti fino a 20 kW;
 - **1.200 €/kW**, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
 - **1.100 €/kW** per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
 - **1.050 €/kW**, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni.

Disposizioni finali

- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale sono approvate le **regole operative** per l'accesso agli incentivi.
- È inoltre possibile richiedere al GSE, su base volontaria, una **verifica preliminare di ammissibilità** dei progetti di cui si intende richiedere il finanziamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il GSE esamina i progetti presentati e fornisce riscontro al richiedente con un **parere preliminare positivo** di finanziabilità del progetto presentato, oppure con una **nota contenente le prescrizioni da adottare** al fine di poter ottenere il finanziamento richiesto.

